

Legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10

Art. 4

Valutazione delle candidature per nomine o designazioni in organi di amministrazione

1 Le persone da nominare o da designare, oltre che per i requisiti stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere scelte in ragione di:

- a) competenza ed attinenza del curriculum rispetto alla carica;
- b) indipendenza ed assenza di conflitti di interesse;
- c) rotazione delle cariche e degli incarichi secondo quanto disposto dall'articolo 7; in caso di cumulo di cariche ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 va indicata la gratuità degli incarichi, le ragioni che collegano i settori in cui operano gli enti interessati e le partecipazioni sociali che giustificano il cumulo;
- d) rappresentanza di genere.

Requisiti in base alla convenzione costitutiva dell'ente di governo, denominato "EGATO Trentino" - consorzio pubblico tra Provincia, Comunità e Comuni - per la gestione integrata dei rifiuti urbani.

Articolo 2
Istituzione dell'ente di governo

omissis

10. Il consiglio di amministrazione è costituito da cinque membri, ossia il Presidente dell'EGATO, due membri nominati dalla Giunta provinciale, e due membri nominati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui uno espressione del/i comune/i ospitanti l'impianto di chiusura del ciclo. La Giunta provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali nominano i membri del consiglio di amministrazione tra figure in possesso di adeguata competenza amministrativa, gestionale o professionale nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti e/o dell'organizzazione dei servizi pubblici locali, oltre che in condizioni di indipendenza rispetto ai soggetti gestori del servizio.

omissis